

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### GARANZIA VIAGGI S.R.L.

**6VYG6J**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA NAZIONALE 60 CAP 00184
Indirizzo PEC	<a href="mailto:garanziaviaggi@blindopec.it">garanziaviaggi@blindopec.it</a>
Numero REA	RM - 1484055
Codice fiscale	13932101002
Partita IVA	13932101002
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	30/06/2016
Data iscrizione	12/07/2016
Data ultimo protocollo	02/11/2016
Amministratore Unico	BUSSONI MAURO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	22/09/2016
Attività prevalente	servizi di sostegno alle imprese operanti nel settore turistico. in particolare l'attività non ricomprende, ovvero esclude, le attività delle agenzie di viaggio.
Codice ATECO	82.99.99
Codice NACE	82.99
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Soci	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche RI dal 08/12/2015	5
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	-
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	4

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	6
5 Amministratori .....	7
6 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	8
7 Attività, albi ruoli e licenze .....	8
8 Sedi secondarie ed unita' locali .....	9
9 Aggiornamento impresa .....	9

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	ROMA (RM) VIA NAZIONALE 60 CAP 00184
<b>Indirizzo PEC</b>	garanziaviaggi@blindopec.it
<b>Partita IVA</b>	13932101002
<b>Numero REA</b>	RM - 1484055

<b>iscrizione REA sede legale</b>	Numero repertorio economico amministrativo (REA): RM - 1484055 ROMA (RM) VIA NAZIONALE 60 CAP 00184
<b>indirizzo elettronico partita iva</b>	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: garanziaviaggi@blindopec.it 13932101002

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 12/07/2016 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 30/06/2016
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	OGGETTO SOCIALE: ARTICOLO 5. OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE: ...
<b>Poteri da statuto</b>	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ARTICOLO 25. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA, IN BASE A QUANTO STABILITO DAI ...

## Estremi di costituzione

<b>iscrizione Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 13932101002 del Registro delle Imprese di ROMA Data iscrizione: 12/07/2016
<b>sezioni</b>	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/07/2016

## informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 30/06/2016

## Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/08/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2016

Scadenza esercizi successivi: 31/12

## sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

**amministratore unico** (in carica)

## Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

ARTICOLO 5. OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE:

- LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE ANCHE ATTRAVERSO TERZI SOGGETTI DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALLA DIRETTIVA 90/134 CE DEL 13 GIUGNO 1990, ALL'ARTICOLO 50, II E III COMMA, DEL D.LGS 79/2011 CODICE DEL TURISMO E ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 115/2015.

A TAL FINE LA SOCIETA' POTRA' INDIVIDUARE ED EVENTUALMENTE CONVENZIONARSI IN FORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, ANCHE PREVIA STIPULA DI POLIZZE COLLETTIVE, DIRETTE ALLE AZIENDE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZI, AI DIPENDENTI E AI SOCI DELLE STESSE E AGLI IMPRENDITORI E LORO FAMILIARI;

- IN VIA STRUMENTALE ED ACCESSORIA, LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ALTRE ATTIVITA', TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

- LA PROMOZIONE, L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI CONCERNENTI L'ATTIVITA' COMMERCIALE, TURISTICA E DEI SERVIZI E SU TEMATICHE ECONOMICHE E SOCIALI DI INTERESSE GENERALE;

- L' ASSUNZIONE DI TUTTE LE INIZIATIVE ATTE A PROMUOVERE IL TURISMO ITALIANO, SIA OUTGOING CHE INCOMING, E IN PARTICOLARE, DATO IL VALORE DEL TURISMO IN ENTRATA PER IL SISTEMA PAESE, DI TUTTE LE INIZIATIVE COERENTI CON L'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE.

INOLTRE LA SOCIETA' AL SOLO FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE DI CUI SOPRA, POTRA' COMPIERE LE OPERAZIONI CHE RISULTERANNO UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

POTRA', ALTRESI', PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, NELL'INTERESSE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE FINANZIAMENTI CON L'OBBLIGO DI RIMBORSO, FRUTTIFERI OD INFRUTTIFERI, PRESSO SOCI.

E' TASSATIVAMENTE ESCLUSO L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALSIASI ATTIVITA' QUALIFICATA DALLA LEGGE COME "FINANZIARIA".

## Poteri

poteri da statuto

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 25. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA, IN BASE A QUANTO STABILITO DAI SOCI CON DECISIONE ASSUNTA IN SEDE DI NOMINA:

- AD UN AMMINISTRATORE UNICO, OVVERO

- AD UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE O PIU' MEMBRI SECONDO IL NUMERO DETERMINATO ALL'ATTO DELLA NOMINA, OVVERO

- A DUE O PIU' AMMINISTRATORI NON COSTITUENTI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI QUALI, ALL'ATTO DELLA NOMINA, L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE OVVERO CONGIUNTAMENTE OVVERO CON ESERCIZIO A MAGGIORANZA.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE TRA I NON SOCI.

PER ORGANO AMMINISTRATIVO SI INTENDE L'AMMINISTRATORE UNICO, OPPURE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O GLI AMMINISTRATORI NON COSTITUENTI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

INIZIALMENTE, LA SOCIETA' SARA' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATO-RE UNICO CHE DURERA' IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO, SINO A RINUNCIA O REVOCA UNICAMENTE PER GIUSTA CAUSA; ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTERANNO I POTERI DI CUI ALL'ART.30 ED I DIRITTI DI CUI ALL'ART. 32.

NON SI APPLICA AGLI AMMINISTRATORI IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2390 C.C.

ARTICOLO 26. CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA  
NON POSSONO FAR PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E, SE NOMINA-TE, DECADONO DALLA CARICA, LE PERSONE CHE SI TROVINO IN UNA O PIU' DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 C.C..

ARTICOLO 27. DURATA IN CARICA, REVOCA E CESSAZIONE DEI COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO

I COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO RESTANO IN CARICA PER 3 (TRE) ESERCIZI, SALVO CHE I SOCI, AL MOMENTO DELLA NOMINA, AB-BIANO FISSATO UN DIVERSO TERMINE, OVVERO FINO ALLA REVOCA O ALLE DIMISSIONI, E SONO LIBERAMENTE RIELEGGIBILI. LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E' STATO RICOSTITUITO.

SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMI-NISTRATORI GLI ALTRI PROVVEDONO A SOSTITUIRLI; GLI AMMINISTRA-TORI COSI' NOMINATI RESTANO IN CARICA SINO ALLA PROSSIMA ASSEM-BLEA.

IN CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE CESSA O SI DIMETTE LA META' DEI CONSIGLIERI, IN CASO DI NUMERO PARI, OVVERO LA MAGGIORANZA DEGLI STESSI, IN CASO DI NUMERO DISPARI, DECADE L'INTERO CONSIGLIO; E SU INIZIATIVA ANCHE DI UNO SOLO DEGLI ALTRI CONSIGLIERI, ENTRO 30 GIORNI, DEVE SOTTOPORSI ALLA DECI-SIONE DEI SOCI LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO; NEL FRATTEMPO GLI AMMINISTRATORI NON CESSATI NE' DIMISSIONARI POS-SONO COMPIERE SOLO LE OPERAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

IN CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI O DISGIUNTI O A MAGGIORANZA, SE CESSA O SI DIMETTE O PER QUALSI-ASI CAUSA VIENE A CESSARE ANCHE UN SOLO AMMINISTRATORE, DECA-DONO TUTTI GLI AMMINISTRATORI E SU INIZIATIVA ANCHE DI UNO SO-LO DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI DEVE, ENTRO 30 GIORNI, SOTTOPOR-SI ALLA DECISIONE DEI SOCI LA NOMINA DI UN NUOVO ORGANO AMMI-NISTRATIVO; NEL FRATTEMPO GLI AMMINISTRATORI NON CESSATI NE' DIMISSIONARI POSSONO COMPIERE SOLO LE OPERAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ARTICOLO 28. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

QUALORA SIA STATO NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ED OVE NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA, I SUOI COMPONENTI ELEGGONO UN PRESIDENTE SCELTO TRA GLI STES-SI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN MINIMO DI 2 (DUE) AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) MEMBRI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DELLE PRO-PRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI O AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE, DETERMINANDONE IL CONTENUTO, I LIMITI E LE E-VENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA, IL TUTTO NEL RI-SPETTO DELL'ART.2381 C.C.

LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ARTICOLO 29 POSSONO ESSERE ADOTTATE ME-DIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA, OVVERO SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SCRITTA, O DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, NON E' SOGGETTA A PARTICOLARI VINCOLI PURCHE' SIA ASSICURATO A CIASCUN AMMINISTRATORE IL DI-RITTO DI PARTECIPARE ALLA DECISIONE E SIA ASSICURATA A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ADEGUATA INFORMAZIONE. AI FINI DELLA CON-SULTAZIONE SCRITTA O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO POSSO-NO ESSERE VALIDAMENTE UTILIZZATI IL TELEFAX O LA POSTA ELET-TRONICA; LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI PUO' ALTRESI' AVVENIRE IN FORMA DIGITALE.

ARTICOLO 29. ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OLTRE AI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINI-STRAZIONE DEVE DELIBERARE IN ADUNANZA COLLEGIALE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA DA PARTE DI UN CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE.

NEI CASI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E PROVVEDE AFFINCHE' TUTTI GLI AMMINISTRATORI SIANO ADEGUATAMENTE INFORMATI SULLE MATERIE DA TRATTARE.

LA CONVOCAZIONE AVVIENE MEDIANTE AVVISO INVIATO A TUTTI I COM-PONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'ORGANO DI CONTROLLO ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA E, IN CASO DI URGENZA, ALMENO UN GIORNO PRIMA, MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA OVVERO CON QUALSIASI ALTRO MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, FATTO PERVENIRE AGLI AVENTI DIRITTO AL DOMICILIO RISULTANTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE. A TAL FI-NE, SI CONSIDERANO COMUNQUE MEZZI IDONEI IL TELEFAX, IL TELE-GRAMMA E LA E-MAIL.

NELL'AVVISO VENGONO FISSATI LA DATA, IL LUOGO E L'ORA DELLA RIUNIONE, NONCHE' L'ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO SI RADUNA PRESSO LA SEDE SOCIALE O ANCHE ALTROVE, PURCHE' IN ITALIA.

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E LE SUE DELIBERAZIONI SONO VALIDE, ANCHE SENZA CONVOCAZIONE FORMALE, QUANDO INTERVENGONO TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'ORGANO DI CONTROLLO, OVE NOMINATO.

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI POSSONO SVOLGERE ANCHE MEDIANTE AUDIOCONFERENZA O VIDEOCONFERENZA, PURCHE' SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE DI ACCERTARE L'IDENTITA' DEGLI INTERVENUTI, DI REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE, DI COSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE, E SIA POSSIBILE PER GLI INTERVENUTI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI. ESSO DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

IL VOTO DEGLI AMMINISTRATORI NON PUO' ESSERE ESPRESSO PER RAPPRESENTANZA. DELLE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA SI REDIGERA' UN VERBALE FIRMATO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, SE NOMINATO, CHE DOVRA' ESSERE TRASCRITTO NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI.

ARTICOLO 30. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURAZIONE, E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPRESA E COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI, DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, ALLA COMPETENZA DEI SOCI; PERALTRIO ALL'ATTO DELLA NOMINA TALI POTERI POSSONO ESSERE LIMITATI.

SE IL CONSIGLIO E' FORMATO DA DUE MEMBRI, MANCANDO IL LORO ACCORDO SULLA EVENTUALE REVOCA DI UN AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI DECADONO DALLA CARICA E SU INIZIATIVA ANCHE DI UNO SOLO DI ESSI ENTRO 30 GIORNI DEVE SOTTOPORSI ALLA DECISIONE DEI SOCI LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO.

NEL CASO DI PIU' AMMINISTRATORI NON COSTITUENTI CONSIGLIO, ALL'ATTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE OVVERO A MAGGIORANZA, OVVERO ANCHE PARTE IN VIA CONGIUNTA, PARTE IN VIA DISGIUNTA E PARTE A MAGGIORANZA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE CIRCA LE MODALITA' DI LORO ESERCIZIO, TALI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE.

NEL CASO DI PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI OVVERO A MAGGIORANZA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'. IN CASO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, SE UN AMMINISTRATORE SI OPpone ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, LA DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE SPETTA AI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, ISTITUTORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, FISSANDONE I POTERI.

ARTICOLO 31. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

I POTERI DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' COMPETONO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I POTERI DI RAPPRESENTANZA COMPETONO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI EX ART.2381 C.C., DIRETTORI O PROCURATORI, SE NOMINATI E NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE DELEGHE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI NON COSTITUENTI CONSIGLIO, I POTERI DI RAPPRESENTANZA COMPETONO AGLI STESSI AMMINISTRATORI, CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI LORO I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ALL'ATTO DELLA NOMINA.

ARTICOLO 32. COMPENSO DEI COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO

AI COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO, NONCHE' UN EVENTUALE COMPENSO, ANCHE IN MISURA VARIABILE IN FUNZIONE DEGLI UTILI, STABILITO CON DECISIONE DEI SOCI, NONCHE' PUO' ESSERE DETERMINATA UN'INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DALLA CARICA E DELIBERATO L'ACCANTONAMENTO PER IL RELATIVO FONDO DI QUIESCENZA CON MODALITA' STABILITE CON DECISIONE DEI SOCI.

IN CASO DI NOMINA DI UN COMITATO ESECUTIVO O DI CONSIGLIERI DELEGATI, IL LORO COMPENSO E' STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELLA NOMINA.

### limitazioni responsabilità dei soci

ARTICOLO 8. SOCIO MOROSO  
NEL CASO DI MOROSITA' DI UN SOCIO, AI SENSI DELL'ART.2466, SE-CONDO COMMA, COD. CIV., LA VENDITA DELLA SUA QUOTA, IN MANCANZA DI OFFERTE DI ACQUISTO, POTRA' ESSERE EFFETTUATA ALL'INCANTO.

### ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 38. BILANCIO ED UTILI  
AL TERMINE DI CIASCUN ESERCIZIO, L'ORGANO AMMINISTRATIVO PROV-VEDE, ENTRO 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA CHIUSURA DELLO STES-SO, ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEI SOCI. IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA POTRA' ESSERE PROROGATO A NON PIU' DI 180 (CENTOTTANTA) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' SIA TENUTA ALLA RE-DAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO O QUANDO LO RICHIEDANO PARTI-COLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA'; IN TALI CASI L'ORGANO AMMINISTRATIVO SEGNALE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE O, IN ASSENZA, NELLA NOTA INTEGRATI-VA, LE RAGIONI DELLA DILAZIONE.  
GLI UTILI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTA UNA QUOTA NON INFERIORE AL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SARANNO DESTINATI SECONDO LE DECISIONI ASSUNTE DAI SOCI.

## 3 Capitale e strumenti finanziari

<b>Capitale sociale in Euro</b>	<b>Deliberato:</b>	10.000,00
	<b>Sottoscritto:</b>	10.000,00
	<b>Versato:</b>	10.000,00
	<b>Conferimenti in denaro</b>	

### strumenti finanziari previsti dallo statuto

#### Titoli di debito:

ARTICOLO 10. STRUMENTI DI DEBITO  
LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO AI SENSI DELL'ART.2483 C.C. CON DECISIONE DEI SOCI ASSUNTA AI SENSI DELL'ART.2479 C.C.  
LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO PER UNA SOMMA COM-PLESSIVAMENTE NON ECCEDENTE IL CAPITALE SOCIALE, LA RISERVA LEGALE E LE RISERVE DISPONIBILI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILAN-CIO APPROVATO.  
I TITOLI EMESSI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DA INVESTITORI QUALIFICATI. IN CASO DI SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE, CHI LI HA SOTTOSCRITTI RISPONDE DELLA SOLVENZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ACQUIRENTI CHE NON SIANO INVESTITORI PROFESSIONALI OVVERO SOCI DELLA SOCIETA' ME-DESIMA.  
LA DELIBERA DI EMISSIONE DEI TITOLI DEVE PREVEDERE LE CONDI-ZIONI DEL PRESTITO E LE MODALITA' DEL RIMBORSO E DEVE ESSERE ISCRITTA A CURA DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE. PUO' ALTRESI' PREVEDERE CHE, PREVIO CONSENSO DELLA MAG-GIORANZA DEI POSSESSORI DEI TITOLI, LA SOCIETA' POSSA MODIFICA-RE TALI CONDIZIONI E MODALITA'.

## 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2016**

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una **sintesi della composizione societaria** dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).  
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
NEW SERVICE S.R.L. 06091651007	10.000,00	100 %	proprietà'

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2016

pratica

Data deposito: 21/07/2016  
Data protocollo: 21/07/2016  
Numero protocollo: RM-2016-230883

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
10.000,00 Euro

**Proprietà'**

NEW SERVICE S.R.L.

Quota di nominali: 10.000,00 Euro  
Di cui versati: 10.000,00  
Codice fiscale: 06091651007  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **NEW SERVICE SRL**  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
ROMA (RM) VIA NAZIONALE 60 CAP 00184

### 5 Amministratori

Amministratore Unico

BUSSONI MAURO

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata

**amministratore unico**

Numero amministratori in carica: 1  
Durata in carica: a tempo indeterminato  
Data inizio carica: 30/06/2016

**Elenco amministratori**

**Amministratore Unico**

**BUSSONI MAURO**

*domicilio*

*carica*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a PARMA (PR) il 07/12/1954  
Codice fiscale: BSSMRA54T07G337B  
PARMA (PR) VIA CRISTOFORO MARZAROLI 15 CAP 43123

**amministratore unico**

Nominato con atto del 30/06/2016  
Data iscrizione: 12/07/2016  
Durata in carica: a tempo indeterminato

**6 Titolari di altre cariche o qualifiche**

**Socio Unico**

**NEW SERVICE SRL**

**Socio Unico**

**NEW SERVICE SRL**

*sede*

*carica*

Codice fiscale 06091651007

ROMA (RM)  
VIA NAZIONALE 60 CAP 00184

**socio unico**

Nominato con atto del 30/06/2016  
Data iscrizione: 28/07/2016

**7 Attività, albi ruoli e licenze**

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 22/09/2016

**Attività prevalente**

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO. IN PARTICOLARE  
L'ATTIVITA' NON RICOMPRENDE, OVVERO ESCLUDE, LE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO.

**Attività**

**Inizio attività**

*(informazione storica)*

**attività prevalente esercitata dall'impresa**

**classificazione atecori 2007 dell'attività prevalente**

*(fonte Agenzia delle Entrate)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 22/09/2016

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO. IN PARTICOLARE  
L'ATTIVITA' NON RICOMPRENDE, OVVERO ESCLUDE, LE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO.

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca  
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

**attività esercitata nella sede legale**

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO. IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' NON RICOMPRENDE, OVVERO ESCLUDE, LE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO.

**classificazione ATECORI 2007 dell'attività (fonte Agenzia delle entrate)**

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

**8 Sedi secondarie ed unità locali**

**Unità Locale n. RM/1**

VIA ANNIA FAUSTINA 36/E ROMA (RM) CAP 00153

**Unità Locale n. RM/1**

*indirizzo*

Ufficio Amministrativo  
Data apertura: 28/09/2016  
ROMA (RM)  
VIA ANNIA FAUSTINA 36/E CAP 00153

*Attività esercitata*

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO. IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' NON RICOMPRENDE, OVVERO ESCLUDE, LE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

*Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica)*

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

**9 Aggiornamento impresa**

**Data ultimo protocollo**

02/11/2016